

MANUALE DEL SINODALE

Integrazioni al Regolamento del Sinodo

Il Vescovo, ha approvato le integrazioni, su parere del Consiglio di Presidenza, all'art. 5 del Regolamento sullo svolgimento delle Assise sinodali, di cui riportiamo il testo integrale.

Art. 5 - Le Sessioni sinodali

§ 1. Le sessioni dell'Assemblea Sinodale si svolgono secondo il calendario stabilito. Prima dell'inizio delle discussioni, i sinodali emettono la professione di fede a norma del can. 833,1°. Le singole sessioni sono introdotte dalla preghiera.

§ 1 bis. Le sessioni dell'Assemblea Sinodale si articolano in sessioni di discussione e sessioni di votazione.

§ 2. Le sessioni assembleari sono presiedute dal Vescovo. Tuttavia, se impedito, può delegare a presiedere singole sessioni il Vicario Generale o uno dei Vicari episcopali. Il presidente ha libertà di intervento in ogni momento della sessione sinodale.

§ 3. Il Moderatore designato ha il compito di introdurre le varie fasi dell'Assemblea Sinodale, favorire un dialogo sereno, far rispettare i tempi di discussione e la correttezza degli interventi, introdurre e stabilire i tempi e le modalità di votazione, indicare al Presidente l'esaurimento dei lavori della sessione.

§ 4. Nelle sessioni assembleari, ciascun tema viene illustrato dal Relatore. Ogni Relatore ha a disposizione, per la sua relazione, non oltre venti minuti.

§ 5. I sinodali possono intervenire sull'argomento in discussione. La parola in assemblea viene accordata dal Moderatore secondo l'ordine in cui è stata domandata. Il Moderatore dà la parola ai componenti del Sinodo che la richiedono una volta sola su ciascun argomento ed eventualmente per una replica.

Ciascun intervento non deve superare la durata di cinque minuti, salvo espressa deroga da parte del Moderatore; le repliche devono essere contenute nei tre minuti.

Il moderatore richiama chi ha la parola quando questi si allontana dall'argomento o quando entra in merito ad una questione che non è ancora in discussione o sulla quale è stata votata la chiusura.

Il moderatore può togliere la parola al termine del tempo stabilito per gli interventi e le repliche.

§ 5 bis. Il moderatore accorda la parola con la precedenza sull'ordine degli iscritti a parlare, nell'ordine seguente a coloro che la richiedono:

- a chi è chiamato in causa, con breve replica, qualora si ritenga equivocado
- per richiamo ai regolamenti
- per mozione d'ordine, ed inoltre
- al relatore dell'argomento in questione

§ 5 ter. Coloro che hanno preso la parola consegneranno, per iscritto, il loro intervento alla Segreteria generale, entro tre giorni. Possono avvalersi della facoltà di inviare alla Segreteria contributi scritti, entro il medesimo termine, anche i sinodali che non intervengono oralmente. Tali contributi vengono recepiti agli atti.

§ 6. Quando si renda necessaria una particolare discussione o confronto su specifici argomenti dei temi sinodali, si possono costituire gruppi di lavoro. Essi sono autorizzati dal Vescovo, sentito il Consiglio di Presidenza, sulla base di una libera adesione dei sinodali. I risultati dei lavori dei gruppi di lavoro sono comunicati al Segretario Sinodale, perché li comunichi all'Assemblea.

§ 7. Su emendamenti ai testi predisposti dalle Commissioni, l'Assemblea si esprime per alzata di mano. Gli emendamenti vanno presentati per iscritto almeno 3 giorni prima della sessione di votazione, ma possono essere ritirati prima della messa in discussione. Durante l'assemblea il moderatore ammette emendamenti sugli emendamenti presentati in precedenza.

La votazione conclusiva sui testi si svolge su schede predisposte e, per la validità del voto, vidimate dalla Segreteria generale. Il voto può essere dato attraverso una triplice formula: "Approvo", "Non approvo", "Approvo con riserva". In questo ultimo caso, è necessario indicare, sinteticamente, sulla scheda stessa di voto, il motivo della riserva. Con la formula "Approvo con riserva", si intende accettare "nella sostanza" un testo sottoposto a votazione, esprimendo però perplessità su alcuni aspetti particolari.

§ 8. Per la validità delle predette votazioni, si richiede la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Risultano approvati i "testi", per i quali la somma dei suffragi, espressi con la formula "Approvo" o

"*Approvo con riserva*", sia superiore alla metà del numero dei votanti. Nel caso in cui venga "respinta" dall'Assemblea un'intera parte del testo, spetterà al Consiglio di Presidenza stabilire come procedere.

§ 9. La votazione definitiva dei testi sinodali nella loro interezza avviene alla conclusione dei lavori del Sinodo *a scrutinio segreto*. Per tale votazione si può usare soltanto la formula "*Approvo*", "*Non approvo*". Per la validità della votazione finale, presupposta la convocazione di tutti i sinodali, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei sinodali stessi. Il "documento sinodale" risulta approvato con il suffragio positivo di almeno i due terzi dei votanti.

§ 10. terminate le sessioni sinodali, al Vescovo, unico legislatore, spetta, approvare il "Libro del Sinodo", promulgarlo, ordinarne la pubblicazione. Al Vescovo spetta comunicare al Metropolita e alla Conferenza Episcopale i testi delle dichiarazioni e dei decreti sinodali, secondo quanto disposto dal can. 467.

In base a quanto deciso dal Consiglio di Presidenza, presentiamo a fianco lo SCHEMA del CAMMINO SINODALE, specificando ruoli, compiti, tempi e rapporti tra Assise e Commissioni.